

COMUNE DI ARICCIA

(Provincia di ROMA)

L.R. 26-10-1993, N.58

DL 30-4-1992, N.285
DPR 24-7-1977, N.616
LEGGE 15-1-1992, N.21

**NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

**Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di
Noleggio di Autovettura con Conducente**

STUDIO BELLOT - Via del Fontanile Arenato n.66 - 00163 ROMA

OTTOBRE 1997

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

**LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

I N D I C E

ART.1	FINALITA'
ART.2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART.3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART.4	FIGURE GIURIDICHE
ART.5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART.8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART.9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.10	TARIFFE
ART.11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.12	COMPETENZE COMUNALI
ART.13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART.15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART.19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART.25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART.26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART.27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART.28	DISPOSIZIONI FINALI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

**ART.1
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.l.o 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.
2. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del consiglio comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

**ART.2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione comple-mentare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.3

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Per il comune di ARICCIA, che potrà disporre entro breve tempo di servizio pubblico di taxi, non si autorizza lo stazionamento su aree pubbliche.

ART.4

FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasmessa al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5

MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
- b) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa (punti 3);
- c) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2);
- d) numero dei posti di lavoro realizzati nel Comune (1 punto).

2. L'autorizzazione e' riferita ai singoli veicoli. Non e' ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalita', il codice fiscale e l'indirizzo, nonche' il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- b) estremi della patente di abilitazione alla guida.
- c) bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione.
- d) marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una societa', i documenti elencati, devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della societa' stessa.

ART. 6 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART.9 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente porta-no all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro. Una delle nuove autorizzazioni dovrà essere impiegata esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12 COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di ARICCIA (Roma) che ha una popolazione residente di 17.600 abitanti circa al mese di novembre 1995, stabilisce di istituire n.9 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 2000 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58. Quattro di questi autoservizi sono già assentiti:

1. MONTI CONCEZIO
2. IACOANGELI ALFREDO
3. LILLI ANNA
4. PERETTA QUIRICO

Sono, quindi, disponibili cinque possibilità per nuove autorizzazioni. Una di queste cinque dovrà essere destinata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto delle persone disabili.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonché i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato,
- dal Comandante dei Vigili Urbani,
- da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea
- da un rappresentante della associazione degli utenti,
- da due consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza,
- dal segretario comunale o da un funzionario del Comune che lo rappresenti.

3. La Commissione è nominata con atto del Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni.

ART. 14 ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA della provincia di Roma, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.15 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità'.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.17
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a)- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b)- tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonche' le tabelle tariffarie stabilite;

c)- curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo;

d)- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e)- comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f)- sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g)- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a)- di esercitare l'attivita' di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b)- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessita' e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, puo' tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stesi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c)- di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.l. 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d)- per le ditte individuali, di esercitare altra attivita' incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

a)- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b)- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c)- curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorita' comunale puo' esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d)- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e)- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f)- tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Al conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

a)- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b)- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c)- portare animali propri nell'autoveicolo;

d)- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e)- chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f)- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g)- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 20 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21
SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni racate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a)- quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b)- quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;

c)- quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d)- quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attivita' lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e)- quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Societa', Ente od Azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente al 2 anni per delitti non colposi, o siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, in quanto in contrasto con la legge regionale 26-10-1993, n.58. ;

f)- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

g)- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

h)- quando si siano verificate irregolarita' nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;

i)- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Societa', dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l)- quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca e' pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione Comunale. In detta Commissione e' riconosciuto il ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni degli utenti, ai sensi della legge regionale 26-10-1993, n.58;

3. il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovra' tempestivamente informare, oltreche' la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a)- quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;

- b)- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c)- per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- d)- per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e)- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.l. 285 del 30-04-1985, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 25 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 26 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.

ART.27
SINDACATO REGIONALE
SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonche' quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale n.58 del 1993.
2. Il presente Regolamento avra' efficacia soltanto dopo che esso avra' conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART.28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.